SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 135**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1996.

Attivazione del sistema satellitare COSPAS-SARSAT.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'accordo di adesione dell'Italia al sistema satellitare COSPAS-SARSAT, firmato a Parigi il 14 novembre 1988 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale è stato assunto l'impegno di realizzare una stazione ricevente terrestre (LUT) ed un centro di controllo missioni (MCC);

Vista la lettera di notificazione dell'adesione italiana al programma internazionale COSPAS-SARSAT, in data 4 dicembre 1990 firmata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 1990, con la quale il Governo italiano si associa al programma stesso a titolo di «fornitore del segmento terrestre» che comprende tra l'altro la costruzione di una stazione ricevente (LUT) e di un centro di controllo missioni (MCC);

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 438 del 9 aprile 1991 con il quale è stato approvato il contratto n. 136 di repertorio del 9 aprile 1991 stipulato con la società Telespazio S.p.a. per le comunicazioni spaziali, che affida a detta società la fornitura di un impianto denominato Local User Terminal (LUT) e del relativo centro di coordinamento — Mission Control Centre (MCC) — del sistema COSPAS-SARSAT per la realizzazione di una stazione operante con il predetto sistema e per l'addestramento del personale di gestione della stazione stessa;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2218/FPC in data 6 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1992, con la quale è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dei locali siti presso l'aeroporto di Bari-Palese individuati per l'ubicazione della stazione italiana LUT-MCC del sistema internazionale COSPAS-SARSAT;

Considerato che le verifiche tecniche della autorità internazionale si sono espletate positivamente in data 30 luglio 1994 per la stazione ricevente terrestre ed in data 25 settembre 1994 per il centro di controllo missioni;

Considerato altresì che gli impianti ed apparecchiature dedotti nel sopracitato contratto stipulato con la società Telespazio S.p.a. per le comunicazioni spaziali sono stati collaudati con esito favorevole;

Ritenuto, quindi, di dover urgentemente assicurare, in adempimento dei sopracitati impegni internazionali, l'immediata operatività del predetto sistema satellitare di ricerca e soccorso quale importante strumento per la salvaguardia della vita umana e dei vettori aerei, marittimi e terrestri realizzato con finanziamento statale;

Acquisito il parere e tenuto conto delle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'attivazione della stazione terrestre italiana LUT - MCC (Local User Terminal - Mission Control Center) del sistema internazionale COSPAS-SARSAT, dal 1° giugno 1996 con lo scopo di segnalare, agli organi di soccorso nazionali ed esteri che ricadono nella sua area di servizio, la posizione geografica di vettori marittimi, aerei e terrestri in pericolo.

Art. 2.

Con apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la gestione operativa della stazione è affidata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Corpo delle capitanerie di porto e sono definiti i relativi rapporti. L'effettiva operatività dell'accordo è assicurata mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 3.

All'onere si provvede con le disponibilità iscritte sul capitolo 2062 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — rubrica 6 — e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Presidente: DINI

96A3590

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 maggio 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del XX anniversario dell'accordo Ra.Mo.Ge., nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del XX anniversario dell'accordo Ra.Mo.Ge.;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo del XX anniversario dell'accordo Ra.Mo.Ge., nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa. mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: due calcografici (nero e bleu) e tre offset; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: quaranta esemplari.

La vignetta raffigura, il profilo della Costa Azzurra e della Riviera Ligure con riferimenti di tipo architettonico alle città di Saint Raphael, Monaco e Genova ed una petroliera in navigazione nel mare antistante. Al centro, in orizzontale, la leggenda «1976-ACCORDO RAMOGE-1996» segna una linea di demarcazione verso un mare pulito e ricco di pesci. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3629

DECRETO 25 maggio 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Papa Celestino V, nel VII centenario della morte, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative

e commemorative per l'anno 1996, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Papa Celestino V, nel VII centenario della morte;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo commemorativo di Papa Celestino V, nel VII centenario della morte, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia offset ed uno in calcografia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

Nella vignetta sono raffigurati, all'interno di una cornice, Celestino V con i segni della dignità papale dismessa, tratto da un affresco conservato nell'Abbazia Celestina di S. Antonio Abate in Ferentino e, sullo sfondo, una croce luminosa e il borgo di Fumone. Completano il francobollo le leggende «CELESTINO V», «ISERNIA 1215» e «FUMONE 1296», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3630

DECRETO 25 maggio 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del V centenario della consacrazione della ricostruita chiesa dell'Imperiale Abbazia di Farfa, nel valore di L. 1.000.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, che prevede fra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo del V centenario della consacrazione della ricostruita chiesa dell'Imperiale Abbazia di Farfa;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo del V centenario della consacrazione della ricostruita chiesa dell'Imperiale Abbazia di Farfa, nel valore di L. 1.000.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: tricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce, dell'antica Abbazia, il chiostro piccolo con veduta della Torre campanaria (sec. IX-XI); sullo sfondo un cofanetto reliquiario in avorio (Scuola amalfitana, sec. XI). Completano il francobollo la leggenda «V CENTENARIO CONSACRAZIONE CHIESA ABBAZIA DI FARFA», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3631

DECRETO 25 maggio 1996.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi di «Europa 1996» dedicati al tema comune «donne famose», nei valori di L. 750 e L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, che prevede fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di «Europa 1996»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, due francobolli celebrativi di «Europa 1996» dedicati al tema comune «donne famose», nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 750 riproduce, in primo piano, l'immagine dell'aviatrice «CARINA NEGRONE» e parte di un aereo. Su uno sfondo azzurro cielo è raffigurata un'elica. La vignetta del valore di L. 850 riproduce, in primo piano, l'attrice «ADELAIDE RISTORI» in vesti di scena, su uno sfondo di maschere teatrali. Completano ciascun francobollo la leggenda «EUROPA», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «750» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1996

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3632

DECRETO 25 maggio 1996.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Diano Marina, Pienza, Monte Sant'Angelo e Lampedusa, nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stato autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1996 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Diano Marina (Imperia), uno a Pienza (Siena), uno a Monte Sant'Angelo (Foggia) e uno a Lampedusa (Agrigento);

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Diano Marina (Imperia), a Pienza (Siena), a Monte Sant'Angelo (Foggia) e a Lampedusa (Agrigento), nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Ciascuna vignetta riproduce, insieme ad un elemento principale, ulteriori elementi illustrativi delle specifiche realtà.

La vignetta dedicata a Diano Marina riproduce, su fondo indaco, la Chiesa di S. Antonio Abate; nei riquadri: l'infiorata del Corpus Domini, il particolare di una villa in località Sant'Anna, la cupola della Chiesa di Sant'Anna, un motivo floreale, un ramoscello d'ulivo con frutti ed una barca a vela con il profilo della costa.

La vignetta dedicata a Pienza riproduce, su fondo grigio topo, la facciata del Duomo; nei riquadri, sostenuti da un simbolico albero della Val d'Orcia, sono riportati una effigie di Papa Pio II Piccolomini, un vessillo di casa Piccolomini, elementi architettonici riferiti all'opera di Bernardo Rossellino e S. Sabina in una pala d'altare di Giovanni di Paolo; in alto a sinistra un tondo a raffigurare il movimento del tempo.

La vignetta dedicata a Monte Sant'Angelo riproduce, su fondo verde, la Chiesa di S. Michele Arcangelo, con la Torre campanaria; nei riquadri: l'edicola con la statua di S. Michele Arcangelo, un bassorilievo sito nel Castello normanno svevo aragonese, lo stemma regio ed il profilo caratteristico delle abitazioni.

La vignetta dedicata a Lampedusa riproduce, su fondo azzurro e celeste, un damuso con palma e sole; nei riquadri: un'aragosta, un polipo e la barriera corallina, una tartaruga di mare, il Santuario di Porto Salvo e fichi d'India.

Su ciascun francobollo sono riportati rispettivamente le leggende «DIANO MARINA», «PIENZA», «MONTE SANT'ANGELO» e «LAMPEDUSA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3633

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Sicilia e per la Sardegna hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio imposte dirette di Caltagirone in data 26 aprile 1996 per disinfestazione dei locali;

centro di servizio di Palermo, ufficio imposte dirette di Palermo e ufficio imposte dirette di Ragusa nei giorni 10 e 11 maggio 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari in data 15 maggio 1996 (dalle ore 8,45 alle ore 10,15) per l'evacuazione del palazzo di giustizia — all'interno del quale l'ufficio è ubicato — da parte della Polizia per effettuare un controllo a seguito della segnalazione della presenza sospetta di un ordigno esplosivo;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio imposte dirette di Caltagirone in data 26 aprile 1996;

centro di servizio di Palermo, ufficio imposte dirette di Palermo e ufficio imposte dirette di Ragusa nei giorni 10 e 11 maggio 1996.

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari in data 15 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1996

p. *Il direttore generale:* SPAZIANI TESTA

96A3597

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 maggio 1996.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Maniva di Bagolino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Vista la domanda in data 27 luglio 1995 con la quale il sig. Foglio Giorgio residente in Bagolino (Brescia), piazza Marconi, 3, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua «Maniva» rinvenuta nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Selva» nel territorio del comune di Bagolino (Brescia);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Sentita nella seduta del 13 dicembre 1995 la III sezione del Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere «favorevole all'utilizzazione al fine dell'imbottigliamento e della vendita, purché siano realizzate le opere di protezione idrogeologica della sorgente indicate nella relazione geologica;

Vista la relazione tecnica illustrativa degli interventi eseguiti a salvaguardia idrogeologica della sorgente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Maniva di Bagolino.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può aver effetti diuretici, è indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Roma, 16 maggio 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

96A3598

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa La Pineta II S.c. a r.l.», in Pollena Trocchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Cooperativa La Pineta II S.c. a r.l.», con sede in Pollena Trocchia (Napoli), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa La Pineta II S.c. a r.l.», con sede in Pollena Trocchia (Napoli), costituita per rogito notaio Antonio Tafuri, in data 10 novembre 1980, repertorio n. 24904, registro società n. 3745/80 del tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Mario Renino, nato a Napoli il 18 maggio 1931, ivi domiciliato in via Giuseppe Capaldo n. 30, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3635

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia S. Cristina 71 a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia S. Cristina 71 a r.l.», con sede in Verona, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia S. Cristina 71 a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito notaio Eduardo Paladini, in data 18 novembre 1971, repertorio n. 63798, registro delle società n. 6803, del tribunale di Verona, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

La dott.ssa Ada Imperatore, nata a Trento il 27 agosto 1963, e residente a Verona in via Mameli n. 41, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3636

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia La Leonessa a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della «Società cooperativa edilizia La Leonessa a r.l.», con sede in Cosenza, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia La Leonessa a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio Italo Scornajenghi, in data 9 gennaio 1960, repertorio n. 22867, registro delle società n. 1260, del tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il rag. Domenico Pisano, nato a Rossano (Cosenza), il 23 novembre 1968, ivi residente in viale Margherita n. 221, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3637

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edil Casa a r.l.», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Edil Casa a r.l.», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Corigliano Calabro, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edil Casa a r.l.», società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Corigliano Calabro scalo (Cosenza), costituita per rogito notaio Gemma Terzi, in data 22 gennaio 1985, repertorio n. 54968, registro delle società n. 1448, del tribunale di Rossano (Cosenza), è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il prof. Francesco Piersante, nato a Paola (Cosenza) il 6 aprile 1923, e residente in Cosenza alla via S. Teresa n. 7, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3638

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Dora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Dora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Alfredo Albore, in data 28 aprile 1977, repertorio n. 5989, registro società n. 1051 del tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Mario Dainese, nato a Napoli il 12 dicembre 1962, ivi residente alla via Antonio Labriola - Parco Fiorito, sc. N, int. 18, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3639

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 1996.

Rimozione di un amministratore dalla carica di vice sindaco del comune di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che, per effetto dello scioglimento del consiglio comunale di Taranto, disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1996, ai sensi dell'art. 20 della legge 23 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco;

Visto che il vice sindaco, sig. Gaetano De Cosmo, ha nominato, con provvedimento n. 97 dell'11 maggio 1996, alla carica di assessore il sig. Giancarlo Cito, nei cui confronti opera la sospensione di diritto dall'esercizio delle relative funzioni, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visti l'atto di invito e la formale diffida rivolti dal prefetto di Taranto al vice sindaco, ad ottemperare, entro il termine del 27 maggio 1996, a quanto indicato dallo stesso organo con note del 17 e del 24 maggio 1996;

Considerato che la mancata ottemperanza all'invito ed alla diffida integra l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto dal vice sindaco viene consentito l'esercizio delle funzioni di assessore ad un amministratore sospeso di diritto dalla carica;

Considerato, altresì, che la validità e legalità dell'attività dell'amministrazione comunale di Taranto rischia di essere inficiata dall'esercizio, da parte dell'assessore sospeso di diritto, delle attribuzioni proprie della carica ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Gaetano De Cosmo dalla carica di vice sindaco del comune di Taranto;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Gaetano De Cosmo è rimosso dalla carica di vice sindaco del comune di Taranto.

Roma, 31 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio comunale di Taranto è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1996 ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per effetto del disposto dell'art. 20, comma 1, della citata legge 23 marzo 1993, n. 81, le funzioni del sindaco vengono svolte, fino al rinnovo elettorale, dal vice sindaco, sig. Gaetano De Cosmo.

Il predetto amministratore, con provvedimento n. 97 dell'11 maggio 1996 ha nominato il sig. Giancarlo Cito alla carica di assessore, attribuendogli, con provvedimenti nn. 98 e 99, pure recanti la data 11 maggio 1996, le deleghe per i «lavori pubblici — risanamento città vecchia — edilità» e per la «polizia municipale».

Senonché, il sig. Giancarlo Cito è sospeso di diritto dalla carica a causa della sottoposizione a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale, attualmente pendente dinnanzi al tribunale di Taranto, per il quale è stato rinviato a giudizio dal G.I.P. presso il tribunale di Lecce, con decreto n. 438/1995 del 16 dicembre 1995.

Il prefetto di Taranto, con note del 17 e del 24 maggio 1996, indirizzate al sig. Gaetano De Cosmo, ha, pertanto, posto doverosamente in evidenza la sussistenza della causa di sospensione di diritto dalla carica di assessore nei confronti del sig. Giancarlo Cito, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto vice sindaco, nonostante l'esplicito invito e l'assegnazione, da ultimo, di un termine scaduto il 27 maggio 1996, non ha ritenuto di adeguarsi alla normativa vigente — come risulta attestato anche dalla documentazione ufficiale, acquisita agli atti della prefettura di Taranto — continuando a consentire all'assessore l'esercizio delle relative funzioni.

Il comportamento del sig. Gaetano De Cosmo integra quindi l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale nella fattispecie consiste nel continuare a consentire l'esercizio delle funzioni di assessore ad un amministratore sospeso di diritto dalla carica, nonostante i ripetuti richiami del prefetto di Taranto.

L'atteggiamento del vice sindaco, oltre ad essere palesemente irrispettoso della legge, si ripercuote anche, più in generale, sulla attività dell'amministrazione comunale, la cui validità e legalità rischia di essere inficiata dall'esercizio, da parte di un assessore sospeso di diritto, delle attribuzioni proprie della carica ricoperta.

Il prefetto di Taranto, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei predetto amministratore dalla carica di vice sindaco del comune di Taranto, e, nelle more, rilevata la grave ed urgente necessità, con proprio decreto in data 29 maggio 1996, ne ha disposto la sospensione.

Invero, il consentire all'amministratore sospeso di diritto l'esercizio delle funzioni, sia monocratiche che collegiali, connesse alla carica di assessore, costituisce palese, grave e persistente violazione dei doveri istituzionali attribuiti al sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 marzo 1993, n. 81, e nella fattispecie al vice sindaco, in virtù del successivo art. 20 della medesima legge.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Gaetano De Cosmo dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie delle gravi e persistenti violazioni di legge disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di vice sindaco del comune di Taranto.

Roma, 30 maggio 1996

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

96A3672

DECRETO 1° giugno 1996.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Francesco Racalbuto è stato eletto consigliere provinciale di Agrigento nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 1994;

Visto che il predetto amministratore, in data 14 gennaio 1996, è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, per i reati di cui agli articoli 378, commi 1 e 2, codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 12 luglio 1991 — favoreggiamento personale aggravato — nonché per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, e 479 in relazione al 476 codice penale — falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale;

Visto che nei confronti del sig. Racalbuto ha operato la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che in data 14 aprile 1996, il sig. Racalbuto veniva rimesso in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare, con provvedimento n. 5775/93 in data 13 aprile 1996, emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo;

Considerato che la reintegra dei citato amministratore nella carica di consigliere provinciale, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Francesco Racalbuto dalla carica elettiva ricoperta nel consiglio provinciale di Agrigento;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Francesco Racalbuto è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Agrigento.

Roma, 1° giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Francesco Racalbuto è stato eletto consigliere provinciale di Agrigento nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 1994.

Il predetto, in data 14 gennaio 1996, è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento personale aggravato, di cui agli articoli 378, commi 1 e 2, codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 12 luglio 1991, nonché per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, di cui agli articoli 61, n. 2 e 479 in relazione al 476 del codice penale.

Nei confronti del sig. Racalbuto sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in ordine a comportamenti diretti ad eludere le attività investigative dell'autorità giudiziaria avendo, nell'esercizio dell'attività professionale dallo stesso svolta in qualità di capo servizio responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Licata, prestato cure mediche a pericolosi elementi appartenenti ad una organizzazione mafiosa, operante in Palma di Montichiaro, allo scopo di dissimulare ferite da arma da fuoco ed attestando falsamente sui registri dell'ospedale interventi chirurgici mai operati.

In particolare, il sig Racalbuto ha prestato assistenza medica per la medicazione e la cura di ferite da arma da fuoco, con il tentativo di occultare le prove, ad un pregiudicato, al quale è anche legato da vincoli di parentela, che è coinvolto nell'omicidio del giudice Livatino e del maresciallo dei carabinieri Guazzelli.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato per decorrenza dei termini e la conseguente reintegra del sig. Francesco Racalbuto nella carica di consigliere ha causato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza delle vicende processuali che hanno coinvolto il citato amministratore.

La posizione processuale del predetto amministratore si pone, altresì, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica ricoperta; inoltre, la sua presenza all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota in data 15 aprile 1996, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Racalbuto dalla carica di consigliere provinciale, disponendone, nelle more, la sospensione con provvedimento n. 88-1213/Gab. di pari data, rilevata la grave ed urgente necessità.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Racalbuto dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Agrigento.

Roma, 15 maggio 1996

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

96A3673

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 1996.

Approvazione del metodo ufficiale di analisi relativo al «Riconoscimento e dosaggio del siero di latte vaccino nel latte di bufala e nei formaggi prodotti con l'impiego totale o parziale di latte di bufala mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283», e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 1986, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i formaggi», modificato ed integrato con il decreto ministeriale 1° luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1994;

Vista la decisione del Consiglio del 14 novembre 1992, n. 92/608/CE, che stabilisce i metodi di riferimento da applicare per l'analisi e la prova del latte trattato termicamente;

Ritenuto necessario disporre di un metodo che, tramite il dosaggio delle proteine sieriche specifiche, consenta di accertare l'impiego di latte vaccino nel latte di bufala e nei formaggi derivanti dalla trasformazione di detto latte di bufala;

Sentito il parere della Commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario — sottocommissione per i formaggi — di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, e successive modificazioni, alla quale con decreto ministriale 19 dicembre 1992 è stato attribuito anche l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi del prodotto agricolo latte;

Ritenuto altresì indispensabile porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori pubblici idonei metodi di analisi per il controllo del latte e dei formaggi, perché le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvato il metodo ufficiale di analisi relativo al «Riconoscimento e dosaggio del siero di latte vaccino nel latte di bufala e nei formaggi prodotti con l'impiego totale o parziale di latte di bufala mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche», descritto nell'allegato al presente decreto.

2. Il metodo sopracitato è applicabile al controllo di prodotti nazionali.

3. Detto metodo integra la raccolta dei metodi ufficiali di analisi di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 1986, citato nelle premesse, acquisendo il numero progressivo 29.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1996

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali
DI SALVO

Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze
SAPIENZA

Il direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità
MARABELLI

Il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
AMMASSARI

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
(Subentrato nell'incarico dal gennaio 1996)
PILO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 134

ALLEGATO

29) RICONOSCIMENTO E DOSAGGIO DEL SIERO DI LATTE VACCINO NEL LATTE DI BUFALA E NEI FORMAGGI PRODOTTI CON L'IMPIEGO TOTALE O PARZIALE DI LATTE DI BUFALA MEDIANTE RP-HPLC DELLE SIEROPROTEINE SPECIFICHE

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo descritto permette di identificare e dosare il siero di latte vaccino nel latte bufalino sulla base delle loro sieroproteine specifiche. Dal contenuto in siero di latte vaccino è possibile risalire al contenuto in latte vaccino nel latte di bufala e nei formaggi prodotti con l'impiego totale o parziale di latte di bufala.

2. Riferimenti

- "Metodi Ufficiali di analisi dei formaggi". Modalità per il prelievo e la preparazione dei campioni di formaggio, formaggio fuso e ricotta da sottoporre ad analisi (Norma I), D.M. 21 aprile 1986.
- Decisione n. 92/608/CE che stabilisce metodi di analisi e prova relativi al latte trattato termicamente.

3. Principio del metodo

Il metodo proposto si basa sul riconoscimento mediante separazione per HPLC in fase inversa della Beta-lattoglobulina A (β -LG A), sieroproteina presente nel latte di vacca, ma assente in quello di bufala e quindi anche nei formaggi derivanti dalla lavorazione di quest'ultimo.

4. Reattivi

4.1 Acido cloridrico 2 N.

4.2 Acido Acetico glaciale.

4.3 Acetato di sodio.

4.4 Tampone acido acetico/acetato di sodio 0.2 M, pH 4.6.

4.5 Eluenti per HPLC: acqua, acetonitrile, acido trifluoroacetico, tutti di purezza per HPLC.

Nota. Tutti i reattivi, se non altrimenti specificato, devono essere puri per analisi. L'acqua deve essere distillata o di purezza equivalente.

5. Apparecchiatura

5.1 Sistema HPLC

5.1.1 Cromatografo liquido ad alta prestazione provvisto di forno per la termostatazione della colonna.

5.1.2 Spettrofotometro per rivelazione a 205 nm a 0.1 AUFS.

5.1.3 Colonna impaccata con polistirene-divinil-benzene non derivatizzato (es. colonna PLRP-S della Polymer Laboratories UK, 150 mm x 4.6 mm, 8 µm, 300 Å).

5.1.4 Registratore-integratore in grado di effettuare misurazioni di aree ed altezze.

5.2 pHmetro al centesimo.

5.3 Centrifuga refrigerata capace di raggiungere 12000 g.

5.4 Bilancia analitica.

5.5 Bagnomaria.

5.6 Agitatore magnetico.

5.7 Pipette di precisione.

5.8 Vetreria da laboratorio.

5.9 Filtri di carta a filtrazione rapida.

5.10 Filtri con membrana da 0.22 µm.

6. Campionamento

Vedi punto 2.

7. Procedimento

7.1 Preparazione del campione di latte

Portare il latte alla temperatura di 37°C. 100 ml circa di

latte vengono acidificati sotto agitazione a pH 4.6 con acido cloridrico (4.1) e lasciati a riposo per 15 min. Segue una centrifugazione a 2000 g per 15 min a 4°C. Raccogliere e filtrare (5.9) il siero acido surnatante. Il filtrato viene diluito 1:10 con tampone acetato (4.4), filtrato su membrana (5.10) ed iniettato nel cromatografo.

7.2 Preparazione del campione di formaggio.

4 g circa di formaggio sminuzzato vengono centrifugati a 12000 g per 15 min a 4°C. Il surnatante è addizionato, sotto agitazione, di eguale volume di tampone acido acetico/acetato di sodio (4.4). Dopo una sosta di 20 min il liquido viene centrifugato a 2000 g per 15 min a 4°C. Il nuovo surnatante viene filtrato su membrana (5.10) ed iniettato nel cromatografo.

7.3 Preparare con le stesse modalità del punto 7.1 o 7.2 una prova in bianco sostituendo il latte o la fase acquosa del formaggio con acqua distillata.

7.4 Preparazione degli standard.

7.4.1 La preparazione dei campioni standard ottenuti da latte di bufala e di vacca verrà effettuata a cura del Dipartimento di Scienza degli Alimenti dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli - Portici. La distribuzione ai laboratori interessati avverrà a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Ufficio di Portici, Via Moretti 82, 80055 Portici (NA).

7.5 Determinazione cromatografica

7.5.1 Condizioni cromatografiche

Eluente A: acido trifluoroacetico 0.1% in acqua (v/v).

Eluente B: acido trifluoroacetico 0.1% in acetonitrile (v/v).

Gradiente:

tempo (min)	% A	% B
0.0	65	35
1.0	65	35
8.0	62	38
17.0	58	42
25.0	54	46
25.5	0	100
26.0	0	100
26.5	65	35

Flusso: 1.0 ml/min

Temperatura colonna: 40°C

Tempo di analisi: 40 min

Nota. Il gradiente di eluizione riportato è indicativo potendo essere modificato in modo tale da ottenere la risoluzione cromatografica richiesta (fig. 1).

7.5.2 Equilibrazione della colonna.

Prima di ogni serie di analisi equilibrare la colonna a 1.0 ml/min con 100% di eluente B per 5 - 10 min; in seguito portare il sistema cromatografico alle condizioni iniziali di analisi (A : B = 65 35) fino a stabilità della linea di base.

7.5.3 Effettuare una analisi cromatografica completa iniettando 20 µl della prova in bianco (7.3).

7.5.4 Effettuare la separazione cromatografica degli standard (7.4.1) e dei campioni (7.1 e 7.2) iniettando 20 µl di ciascuno di essi. Nelle condizioni analitiche descritte, le sieroproteine del siero di latte di bufala e del siero di latte di vacca devono essere cromatograficamente risolte come mostrato nella fig. 1.

Nota. Nel caso di una prolungata conservazione dei formaggi possono comparire nel tracciato cromatografico picchi di neoformazione che vengono eluiti nella zona di Proteoso-peptoni (PP) e α -Lattalbumina (α -La), mentre non vi è alcuna interferenza nella zona delle β -Lattoglobuline (β -LG).

8. **Calcolo ed espressione dei risultati**

8.1 Per gli standard contenenti da 1% a 15% di siero di latte vaccino calcolare l'altezza dei picchi β-LG A e Bx secondo i criteri indicati nella figura 2.

8.1.1 Costruire una curva di taratura riportando in grafico il rapporto

$$\frac{\text{altezza picco } \beta\text{-LG A}}{\text{altezza picco Bx}}$$

in funzione della percentuale di siero di latte vaccino presente in miscela con il siero di latte di bufala.

8.2 Per gli standard contenenti da 16% a 100% di siero di latte vaccino calcolare le aree dei picchi β-LG A e β-LG B secondo i criteri indicati nella figura 3.

8.2.1 Costruire una curva di taratura riportando in grafico il rapporto

$$\frac{\text{area picco } \beta\text{-LG A}}{\text{area picco } \beta\text{-LG B}}$$

in funzione della percentuale di siero di latte vaccino presente in miscela con il siero di latte di bufala.

8.3 Calcolare per ogni campione incognito il rapporto

$$\frac{\text{altezza picco } \beta\text{-LG A}}{\text{altezza picco Bx}}$$

od il rapporto

$$\frac{\text{area picco } \beta\text{-LG A}}{\text{area picco } \beta\text{-LG B}}$$

8.4 Ricavare per ogni campione incognito il contenuto in siero di latte vaccino od in latte vaccino confrontando i rapporti suddetti con le rispettive curve di calibrazione (8.1.1 e 8.2.1). I risultati quantitativi vengono espressi, nel caso si analizzi latte, in percentuale volumetrica di siero di latte vaccino presente nel latte di bufala; nel caso si analizzi formaggio prodotto con l'impiego totale o parziale di latte di bufala, in percentuale volumetrica presente nel latte caseificato.

9. Sensibilità del metodo

Il metodo permette di quantificare siero di latte vaccino nel latte di bufala, anche dopo caseificazione, a partire da 1%.

10. Precisione

Ripetibilità. La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate in rapida successione dallo stesso analista sullo stesso materiale e nelle stesse condizioni non deve essere superiore al 20% della media dei due risultati.

Riproducibilità. La differenza tra i risultati di due determinazioni individuali ed indipendenti ottenuti da due diversi analisti in laboratori diversi sullo stesso materiale non deve essere superiore al 20% della media dei due risultati.

Bibliografia

L. Pellegrino, I. De Noni, A. Tirelli, P. Resmini - Determinazione del latte di vacca nei formaggi di specie minori mediante HPLC delle sieroproteine. Nota 1a - Applicazione alla Mozzarella di Bufala. Sci. Tecn. Latt.-Cas. 42, (2), 87-101 (1991).
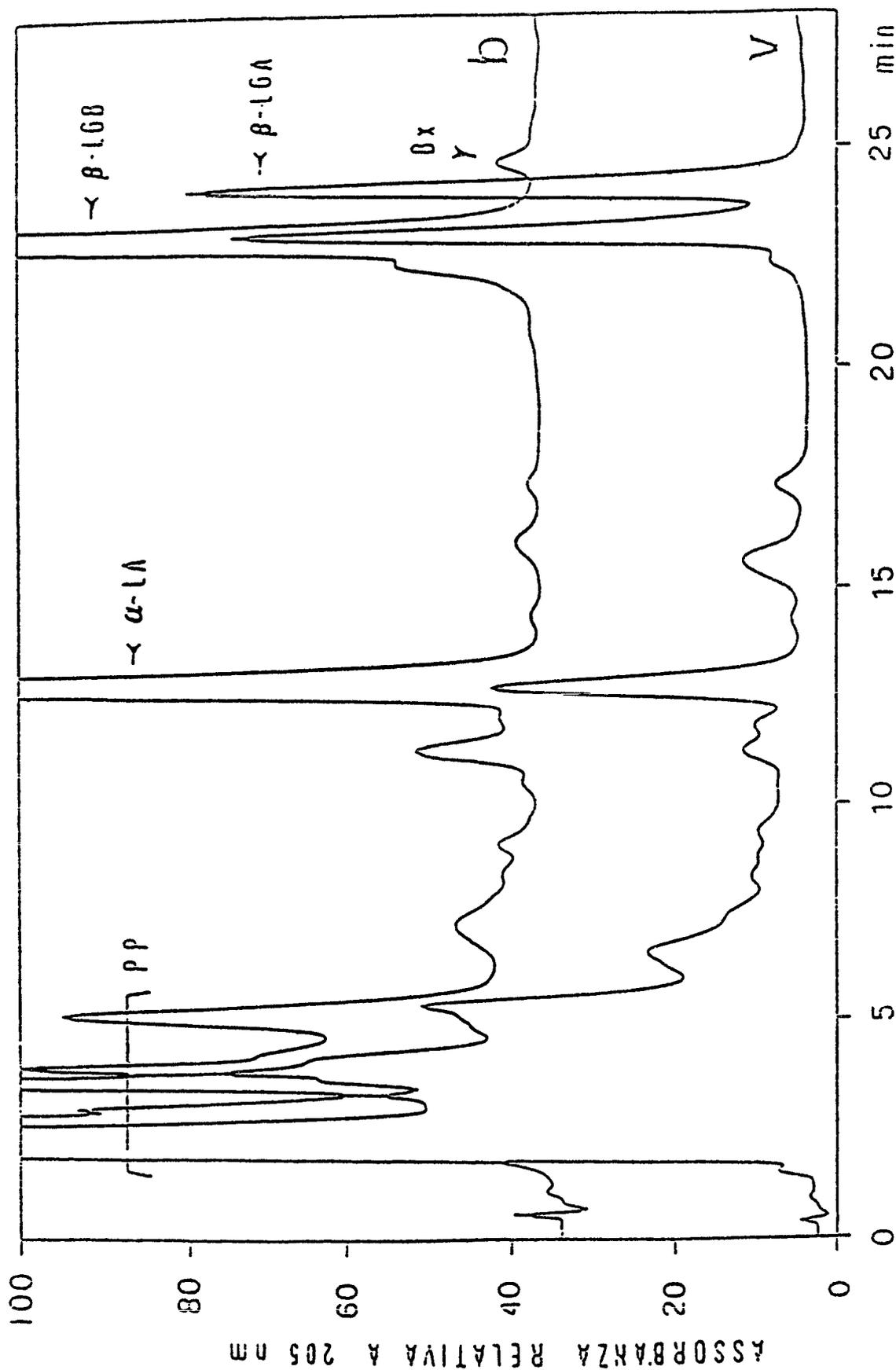
FIG. 1 - TRACCIATI HPLC DEL SIERO ISOELETTRICO DA LATTE DI BUFALA (b) E DI VACCA (v).
PP = PROTEOSO-PEPTONI, α-LA = α-LATTOALBUMINA, β-LG = β-LATTOGLOBULINA B,
β-LGA = β-LATTOGLOBULINA A, Bx = FRAZIONE SIEROPROTEICA BUFALINA.
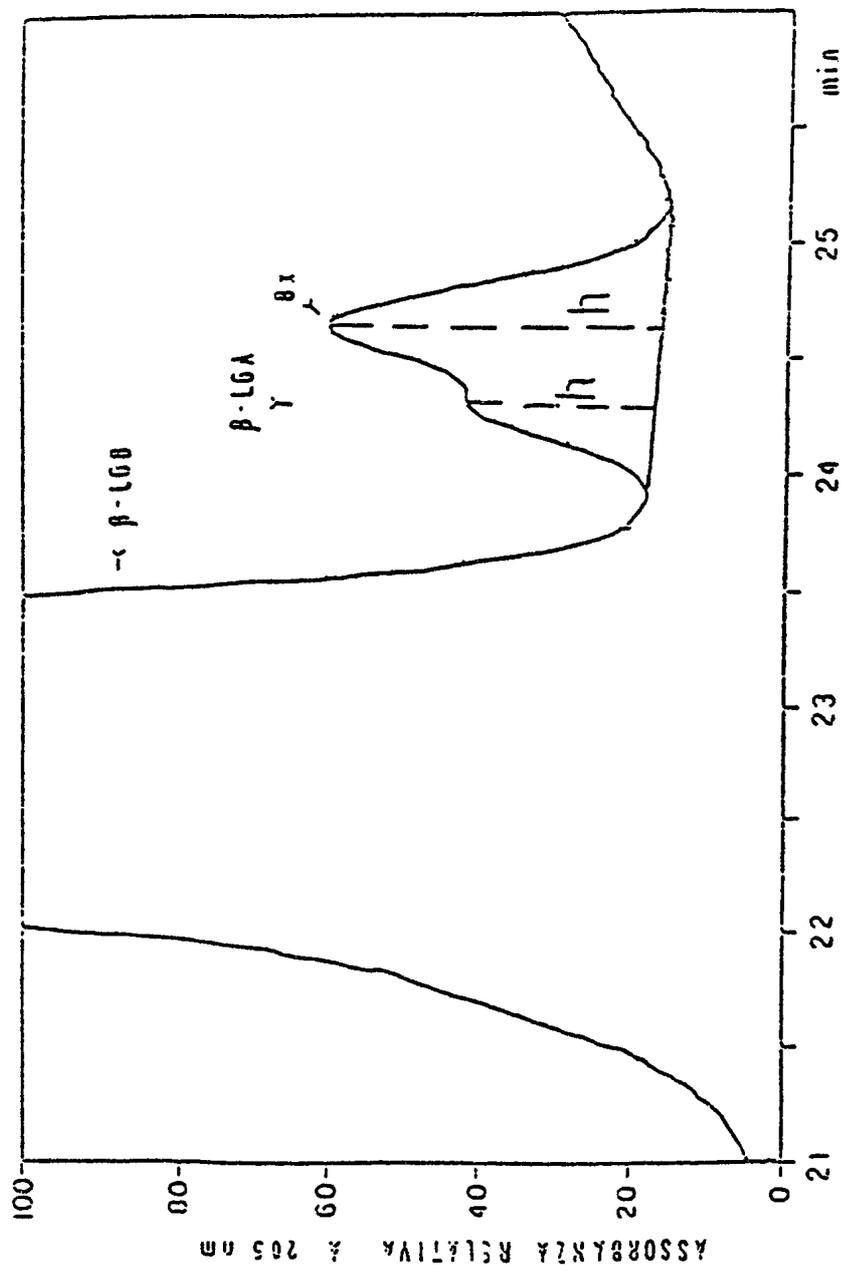
FIG. 2 - MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLE ALTEZZE DEI PICCHI β-LGA E Bx.
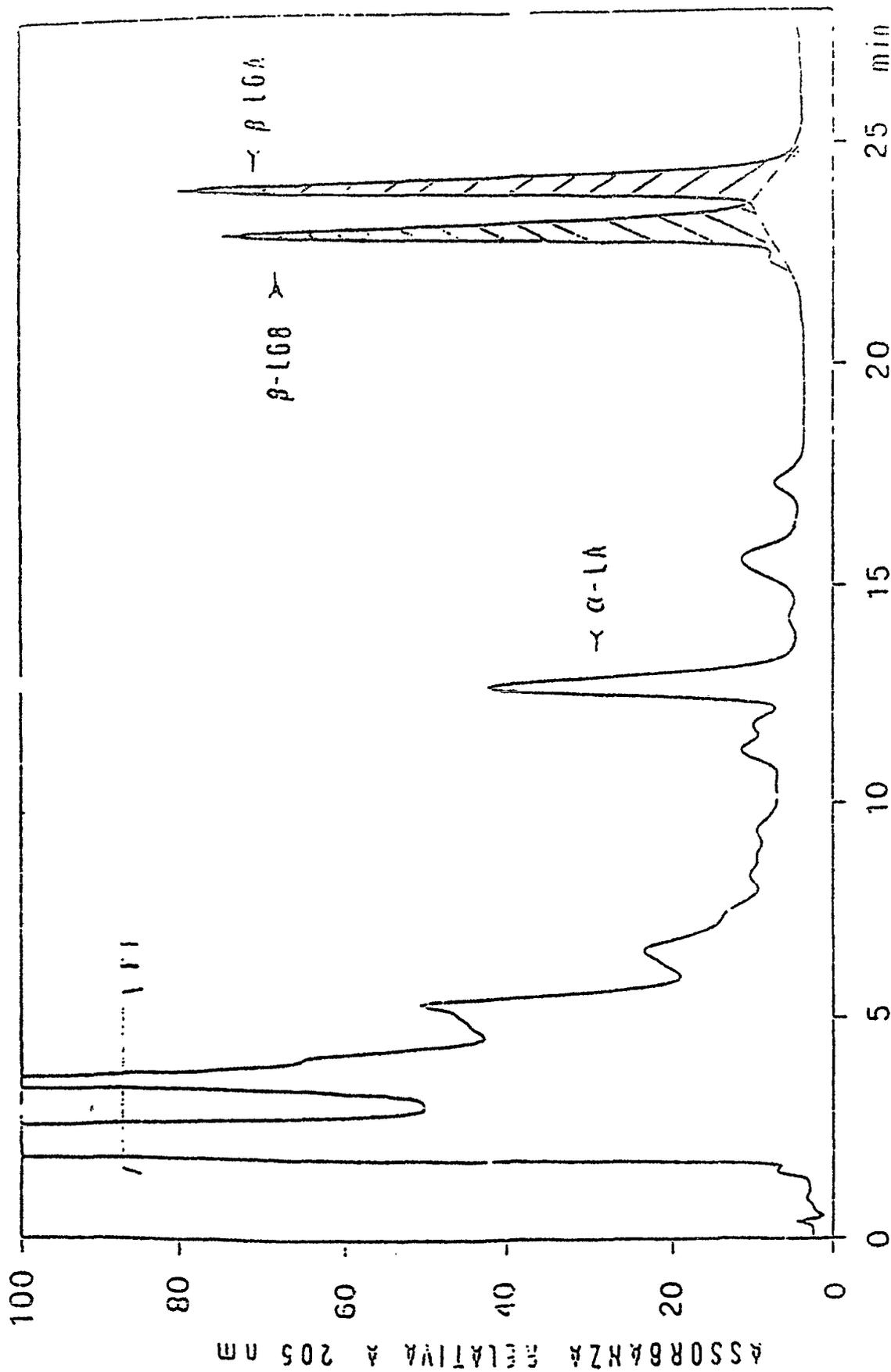
FIG 3 - MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLE AREE DEI PICCHI β-LGB E β-LGA.

96A3592

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 15 aprile 1996.

Integrazioni al piano stralcio sulla realizzazione di interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, relativamente alle regioni Piemonte e Liguria. (Deliberazione n. 10/96).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso:

che con deliberazione n. 9 in data 10 maggio 1995 il Comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1995, n. 22, «per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, ha approvato un piano stralcio ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993»;

che ai sensi dell'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 16 febbraio 1995, n. 35 «gli interventi di cui all'art. 6 e di cui al comma 1» dello stesso art. 7 «riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie nonché la riparazione, delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di cui all'art. 4, comma 5», della legge n. 22/1995;

che all'art. 2 della deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995, il Comitato istituzionale ha previsto che le integrazioni e modificazioni al Programma degli interventi vengano approvate con la stessa procedura di approvazione del piano stralcio di cui sopra e che la realizzazione degli interventi venga attuata sulla base delle risorse disponibili;

che con deliberazione n. 3 del 5 febbraio 1996, il Comitato istituzionale ha provveduto a ridefinire il programma degli interventi;

Considerato:

che la regione Piemonte ha proposto, con nota prot. n. 492/ST del 21 marzo 1996, l'inserimento, all'interno della classe 3, dell'intervento di difesa del suolo a salvaguardia del territorio comunale di Mongrando «Opere per la regimazione del torrente Ingagna, a valle dell'invaso artificiale», precedentemente classificato, con deliberazione della regione Piemonte n. 91-680 del 7 agosto 1995, come intervento di infrastrutture consortili;

che la regione Liguria ha proposto, con nota prot. n. 1189 del 19 marzo 1996 interventi aggiuntivi, come da allegato tabulato;

Viste:

le determinazioni assunte dal Comitato istituzionale nella seduta del 5 febbraio 1996;

il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 20 marzo 1996 per le proposte della regione Piemonte;

il parere favorevole espresso dalla sottocommissione assetto idrogeologico, su delega del comitato tecnico conferita nella seduta del 20 marzo 1996, nella riunione del 15 aprile 1996;

Delibera:

1. Sono approvate le modificazioni e le integrazioni, proposte dalla regione Piemonte e dalla regione Liguria, del Programma degli interventi annesso alla relazione generale del piano stralcio di cui alla legge 21 gennaio, n. 22, art. 4, comma 5, e alla legge 16 febbraio 1995, n. 35, contenute nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. La realizzazione degli interventi sarà attuata sulla base delle risorse finanziarie disponibili e le successive integrazioni e modificazioni al Programma degli interventi saranno approvate dal Comitato istituzionale con la procedura di approvazione del piano stralcio di cui sopra.

3. Copia della presente deliberazione con l'allegato *A* (Programma degli interventi - gennaio '96) è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sui Bollettini delle regioni interessate da variazioni o integrazioni.

4. Copia della stessa deliberazione con l'allegato *A* (Programma degli interventi - gennaio '96) è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni interessate.

Parma, 15 aprile 1996

Il Presidente: BARATTA

Il segretario generale: PASSINO

ALLEGATO A

REGIONE LIGURIA
Staff geologico

Integrazioni al piano 45 — Aree di competenza del bacino del Po — *Alluvione novembre 1994*

BACINO	COMUNE	PROV.	DENOMINAZIONE	CL.	IMPORTO	NOTE
BORMIDA	ALTARE	SV	Ulteriori opere di sistemazione idraulica e della struttura del tratto coperto del rio Fossato	2	920	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	BARDINETO	SV	Ricostruzione spondale sul rio Gorra nel capoluogo e rio Secco in zona impianti sportivi	2	499	1a FASE
BORMIDA	BORMIDA	SV	Consolidamento del movimento franoso in loc. Pirotti	2	1.200	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Sistemazione idrogeologica rio Valmeschia	2	300	1a FASE
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Ripristino arginatura fiume Bormida tratto passerella Via V. Veneto e ponte degli Aneti	2	1.750	1a FASE
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Sistemazione idrogeologica rio Ferrere	2	300	1a FASE
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Sistemazione idrogeologica rio Chiappella	2	200	1a FASE
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Ripristino sezioni idrauliche del fiume Bormida nel capoluogo	2	1.000	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio Ville	2	100	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio Chiappella	2	150	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio Valle Cummi	2	50	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio Recoaro	2	50	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio presso Villa Raggio	2	200	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio presso Villa Florita	2	200	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio Vesima	2	1.000	MUTUI art. 6 L. 35/1995

BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio Tanarello	2	400	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Lavori di pulizia ed arginatura del rio in via Poggio	2	300	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Consolidamento dissesto idrogeologico in loc. Ciazze	2	150	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Consolidamento dissesto idrogeologico in loc. Monti	2	200	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Consolidamento dissesto idrogeologico in loc. Valmeschia	2	200	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Consolidamento dissesto idrogeologico in loc. S. Anna	2	20	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CAIRO MONTENOTTE	SV	Sistemazione idrogeologica del fiume Bormida in corrispondenza della frazione Ferrania	2	440	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CALIZZANO	SV	Ripristino sponda del rio Frassino loc. Giaire	2	345	1a FASE
BORMIDA	CALIZZANO	SV	Ricostruzione difesa spondale e rimodellamento del rio Frassino	2	265	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CALIZZANO	SV	Ripristino funzionalità della bealera comunale	2	145	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CALIZZANO	SV	Ripristino funzionalità rii Nero, Vetria e Valle	2	250	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CALIZZANO	SV	Ripristino funzionalità fiume Bormida	2	250	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CENGIO	SV	Ripristino funzionalità rii diversi	2	272	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	CENGIO	SV	Consolidamento dissesto idrogeologico in locc. diverse	2	176	MUTUI art. 6 L. 35/1995

BORMIDA	COSSERIA	SV	Pulizia alveo e consolidamento scarpate sui rii Nanla, Cosseria, Cornareto e Povigna e ripristino briglia sul rio Cosseria	2	170	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	COSSERIA	SV	Opere di stabilizzazione del dissesto del versante a valle di Chiesa Parrocchiale, Municipio e cimitero	2	685	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	DEGO	SV	Protezione spondale in scogliera a protezione dell'acquedotto loc. Fornaca	2	100	Ia FASE
BORMIDA	DEGO	SV	Opere di completamento sistemazione rii della Chiesa, Gelosi, Bormiola, Benenini	2	600	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	DEGO	SV	Sistemazione idraulica ed arginature rii diversi	2	300	MUTUI art. 6 L. 35/1995
TREBBIA	GORRETO	GE	Interventi di risanamento delle sponda e realizzazione di nuovi argini sul torr. Terenzone	2	340	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	MALLARE	SV	Ripristino arginatura f. Bormida in sponda dx e realizzazione opere spondali zona industriale e sportiva	2	330	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	MALLARE	SV	Adeguamento confluenza del rio Gallo nel fiume Bormida zona campo sportivo	2	70	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	MALLARE	SV	Sistemazione muri d'argine in sponda dx e sx rio Merlino	2	100	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	MASONE	GE	Arginatura torr. Stura loc. Giassetto	2	219	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	MASONE	GE	Sistemazione movimenti franosi loc. Regalii e Ciaferri	2	325	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	MASONE	GE	Ricostruzione difesa spondale loc. Isolazza Bassa	2	1.900	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	OSIGLIA	SV	Sistemazione idraulica e difese spondali locc. diverse	2	60	MUTUI art. 6 L. 35/1995

BORMIDA	OSIGLIA	SV	Consolidamento versante torr. Osiglietta loc. Barberis	2	800	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	PIANA CRIXIA	SV	Realizzazione arginatura in scogliera sul rio Madonna	2	230	1a FASE
BORMIDA	PIANA CRIXIA	SV	Riparazione argini, pulizia, risagomatura alveo f. Bormida, rii Vivenzio, Madonna, Foresto, Micheletto e Buscarini	2	200	1a FASE
BORMIDA	PIANA CRIXIA	SV	Sistemazione idrogeologica movimenti franosi loc. La Valle - Castagnei (versante bric del Castello	2	230	1a FASE
BORMIDA	PIANA CRIXIA	SV	Sistemazione arginature fiume Bormida e rii diversi	2	1.300	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	PIANA CRIXIA	SV	Sistemazione dissesti di versante locc. Varie	2	2 270	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	PLODIO	SV	Costruzione nuovo ponticello sul rio Plodio loc. Fagiolle sistemazione del corso d'acqua	2	165	1a FASE
BORMIDA	ROCCAVIGNALE	SV	Ripristino arginatura e pulizia dei torr. Zemola e Spincei	2	150	1a FASE
BORMIDA	SASSELLO	SV	Ripristino argini e pulizia sponde Torr. Erro locc. diverse	2	2.500	MUTUI art. 6 L. 35/1995
BORMIDA	SASSELLO	SV	Ripristino argini e pulizia sponde rii diversi	2	180	
BORMIDA	TIGLIETO	GE	Ripristino argini e pulizia sponde rii diversi	2	210	MUTUI art-6 L. 35/1995
			TOTALE		23.337	

96A3602

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del vice consolato onorario in La Romana (Repubblica Dominicana) e modificazione della circoscrizione territoriale dei vice consolati onorari in Puerto Plata e Santiago de los Caballeros.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in La Romana (Repubblica Dominicana) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo con circoscrizione territoriale: le regioni di El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, Samaná, San Cristobal e San Pedro de Macoris.

Art. 2.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Puerto Plata (Repubblica Dominicana) è così modificata: le regioni di Dajabon, Maria Trinidad Sanchez, Monte Cristi e Puerto Plata.

Art. 3.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Santiago de los Caballeros (Repubblica Dominicana) è così modificata: le regioni di Duarte, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Salcedo, Sanchez Ramirez, Santiago, Santiago Rodriguez e Valverde.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A3607

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad aggiornare l'analisi chimica sulle etichette dell'acqua minerale «Radenska Tre Cuori»

Con decreto ministeriale 2946 del 24 maggio 1996, è stato autorizzato l'aggiornamento dell'analisi chimica sulle etichette dell'acqua minerale estera «Radenska Tre Cuori».

96A3610

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 31 gennaio 1996, sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a decorrere dalla data del decreto medesimo e per la durata di un biennio.

Con provvedimento a parte si provvederà alla ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché all'assegnazione dei componenti suddetti alle sei sezioni del predetto Consesso, ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524.

96A3609

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla dott.ssa Mariuccia Saettone.

96A3608

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 1054, ai fini dell'affidamento in esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 1 - *Metodologie innovative per la realizzazione di stazioni di lavorazioni meccaniche.*

MACHINING CENTERS MANUFACTURING M.C.M. - Vigolzone (Piacenza).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 23.490 milioni di lire (comprensivo di IVA) di cui 21.090 milioni per le attività di ricerca e 2.400 milioni per attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 6 - *Sistema automatizzato e integrato per la produzione delle calzature.*

CONSORZIO SINTESI - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.599,24 milioni di lire (comprensivo di IVA) di cui 11.540,20 milioni per le attività di ricerca e 1.059,04 milioni per attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 7 - *Sistema integrato per la progettazione e produzione di prodotti in legno.*

CONSORZIO MOBILE 2000 - Rimini.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 11.907,34 milioni di lire (comprensivo di IVA) di cui 10.848,3 milioni per le attività di ricerca e 1.059,04 milioni per attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dei soggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti prescelti verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitoli tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano - S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

96A3611

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferente al Programma nazionale di ricerca per la telemedicina, a seguito della delibera ministeriale 29 dicembre 1994 pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1995.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA TELEMEDICINA

Con decreto ministeriale 9 maggio 1996, n. 1047, è stata affidata alla società cooperativa EDP La Traccia a r.l. - Matera, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 7 «Monitoraggio extraospedaliero di terapia dialitica ed in medicina perinatale» per un importo complessivo di 7.000 milioni di lire, di cui 6 500 milioni di lire per le attività di ricerca e 500 milioni di lire per le attività di formazione, e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano - S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

96A3612

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 giugno 1996

Dollaro USA	1551,29
ECU	1909,17
Marco tedesco	1009,63
Franco francese	298,10
Lira sterlina	2379,68
Fiorino olandese	902,18
Franco belga	49,088
Peseta spagnola	11,965
Corona danese	261,58
Lira irlandese	2442,51
Dracma greca	6,395
Escudo portoghese	9,787
Dollaro canadese	1138,14
Yen giapponese	14,196
Franco svizzero	1223,22
Scellino austriaco	143,47
Corona norvegese	236,23
Corona svedese	229,46
Marco finlandese	329,29
Dollaro australiano	1231,88

96A3723

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 aprile 1996 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1997, della ditta: S.r.l. Investeditor editrice de «Il Giornale di Bergamo Oggi», con sede in Bergamo e unità di Bergamo.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Investeditor editrice de «Il Giornale di Bergamo Oggi», con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è approvato il programma relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta: S.p.a. Deutsche Babcock italiana, con sede in Roma e unità di Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa).

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S p.a. Deutsche Babcock italiana, con sede in Roma e unità di Stagno (Livorno) e Tombolo (Pisa), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta: S r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Montalto di Castro (Viterbo).

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S p.a. Irpinia Zinco, con sede in Lacedonia-Avellino (Avellino) e unità di Lacedonia-Avellino (Avellino).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1996 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Irpinia Zinco, con sede in Lacedonia-Avellino (Avellino) e unità di Lacedonia-Avellino (Avellino), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Irpinia Zinco, con sede in Lacedonia-Avellino (Avellino) e unità di Lacedonia-Avellino (Avellino), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta: S.n.c. S.I.T.E.S. di F. Amendolara & C., con sede in Bari e unità di Bari.

Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta. S n.c S.I.T.E.S. di F. Amendolara & C., con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. S.I.T.E.S. di F. Amendolara & C., con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 febbraio 1996, della ditta: S p.a. Italgrani, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S p.a. Italgrani, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 27 febbraio 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 27 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italgrani, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 27 agosto 1995 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 27 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta: S.r.l. P.D.M., con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli).

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. P.D.M., con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. P.D.M., con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 30 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 giugno 1994 al 7 giugno 1995, della ditta: S.r.l. S.M.E.I., con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), ufficio e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta).

Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.M.E.I., con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), ufficio e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dall'8 giugno 1994 al 17 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 8 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.M.E.I., con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), ufficio e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dall'8 dicembre 1994 al 7 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1995 con decorrenza 8 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 16 dicembre 1994 al 15 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unità di Caerano S. Marco (Treviso).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993, con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unità di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 16 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993, con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unità di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995 con decorrenza 16 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta: S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino).

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 20218/3;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 24 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 aprile 1996, n. 20471/6.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995, della ditta: S.p.a. C.E.I. - Comp. elettrotecnica it.na dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano e filiali di Roma e Milano.

Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.E.I. - Comp. elettrotecnica it.na dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano e filiali di Roma e Milano, per il periodo dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 9 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unità di Budrio (Bologna).

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 14 dicembre 1994 con effetto dal 24 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unità di Budrio (Bologna), per il periodo dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 24 giugno 1994, n. 12577. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unità di Monte Porzio (Pesaro).

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 27 aprile 1995, con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unità di Monte Porzio (Pesaro), per il periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del tribunale del 28 giugno 1994. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dall'11 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. Augusto Nicolai & Figli, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Augusto Nicolai & Figli, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 settembre 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1995 con decorrenza 11 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996, della ditta: S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia stabilimento e uffici di Albiano Magra (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1995, con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia, stabilimento e uffici di Albiano Magra (Massa Carrara), per il periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 10 dicembre 1995, n. 339. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1996, della ditta: S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elmer - Gruppo Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1995 con decorrenza 19 aprile 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995, della ditta: S p.a. Gestioni cantieri navali, con sede in Ostia Lido-Roma e unità di Ostia Lido-Roma.

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1995, con effetto dal 5 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S p.a. Gestioni cantieri navali, con sede in Ostia Lido-Roma e unità di Ostia Lido-Roma, per il periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 5 maggio 1994, n. 55141. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996, della ditta: S.p.a. Società per azioni dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e unità di Roma e Sangemini (Terni).

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre, con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Società per azioni dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e unità di Roma e Sangemini (Terni), per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato;

Con decreto ministeriale del 7 maggio 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 23 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. E.M. - Elicotteri meridionali, con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 settembre 1995 all'11 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 23 settembre 1995;

2) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° aprile 1994 al 22 giugno 1994, della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico del 1° marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 22 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza 1° aprile 1994;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. GF Omi dal 30 dicembre 1994 Agusta Omi S.r.l., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996, della ditta: S.p.a. Blue Fish, con sede in Monza (Milano) e unità di Formia (Latina).

Parere comitato tecnico del 12 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Blue Fisch, con sede in Monza (Milano) e unità di Formia (Latina), per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 13 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 25 settembre 1995 al 24 marzo 1996, della ditta: S.r.l. Confezioni Augusto Moretti, con sede in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) e unità di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Confezioni Augusto Moretti, sede in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) e unità di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1995 con decorrenza 25 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Società per azioni Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, limitatamente al periodo dal 1° agosto 1995 al 25 ottobre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data della scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Società per azioni Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Castrovillari (Cosenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data della scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità presso Alenia di Fusaro (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1997, della ditta: S.p.a. Intergraf, con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S p.a. Intergraf, con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. Roma Cine TV, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 luglio 1995.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S p.a. Fideco, con sede in Sommariva del Bosco (Cuneo) e unità di Sommariva del Bosco (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 1996 al 21 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 settembre 1996 al 21 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta· S.p.a. Grondona, con sede in Torino e unità di Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1996 al 24 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 luglio 1996 al 24 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: Gallo Romano, con sede in Locri (Reggio Calabria) e unità di Locri (Reggio Calabria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1995 al 17 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 maggio 1996 al 17 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A3586

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicato, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico disciplinare: H10A «composizione architettonica e urbana», per la disciplina «composizione architettonica».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A3665

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1996)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto A.I.C. del Ministero della sanità n. 117/1996 del marzo 1996 relativo alla specialità medicinale FLUIBRON, alla pag. 53, prima colonna, dove è indicata la classificazione ai fini della fornitura, dove è scritto: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. *4* decreto legislativo n. 539/1992)», leggasi: «medicinale *non* soggetto a prescrizione medica (art. *3* decreto legislativo n. 539/1992)».

96A3666

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1996)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto A.I.C. del Ministero della sanità n. 442/1996 del 26 aprile 1996 relativo alla specialità medicinale CATAFLAM, alla pag. 47, seconda colonna, dove è indicato il produttore, per le preparazioni 30 confetti 25 mg e 30 confetti 50 mg, dove è scritto: «stabilimento sito in *Barcellona (Spagna) C. de la Marina, 206*», leggasi: «stabilimento sito in *Barberà del Vallès (Barcellona-Spagna)*.»; inoltre, per la preparazione 30 confetti 50 mg; dove è indicato: «Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, dove è scritto: «classe *C*», leggasi: «classe *A*» - *Prezzo L. 10.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.*».

96A3667

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189